PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEGLI ISPETTORI CENTRALI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 5

Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da stabilirsi per regolamento, e fino alla sua emanazione mediante ordinanza ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti, in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa. Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta. Il provvedimento di conferimento dell'incarico e' soggetto al visto e alla registrazione della competente Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio distaccato della Corte dei conti. Nulla e' innovato per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento. Per il conferimento degli incarichi di professori non abilitati si osservano le norme stabilite dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728. Dopo che i provveditori agli studi abbiano effettuato le nomine di competenza si procede alla compilazione di graduatorie regionali secondo un regolamento da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, non più in vigore dal 24 marzo 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica
Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 831
Titolo	II — Assunzione, trattamento economico e trattamento di quiescenza degli insegnanti non di ruolo abilitati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica ed elementare

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-del-personale-direttivo-ed-insegnante-delle/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it